



Comune di Pianella

Provincia di Pescara

attività di supporto ufficio tributi. Affidamento Edeltributi srls

17

In data giovedì 30 giugno 2016, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:

N. REG. GEN.

248

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
- Visto lo Statuto Comunale;
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile

N. REG. SERV.

del

del

30/06/2016

30/06/2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____

UFFICIO TRIBUTI E ALTRE ENTRATE

del Servizio.

AREA ENTRATE

PREMESSO CHE:

-è intendimento di questo Ente incrementare l'efficienza e migliorare il funzionamento dell'Ufficio Tributi attraverso un supporto per l'attività di controllo e delle posizioni ICI-IMU-TASi per gli anni che non sono già prescritti attraverso l'adesione agevolata con invito al contraddittorio e un supporto all'attività di recupero da svolgere in house di altri tributi comunali;

-è necessario supportare l'Ufficio tributi per lo svolgimento di tali attività in quanto l'organizzazione interna e il relativo personale non consente di svolgere l'attività di controllo e l'eventuale attività accertativa in completa autonomia, in quanto già oberato con l'espletamento dell'attività ordinaria;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 29/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale l'organo esecutivo prende atto della necessità di dotare l'Ufficio Tributi del supporto tecnico specialistico necessario allo svolgimento della attività di controllo delle posizioni per il quinquennio non ancora oggetto di prescrizione ed eventuale supporto alle procedure accertative;

CONSIDERATO che la ditta Edeltributi srls di Forlì del Sannio Piazza Municipio 19/4 P.IVA 00929020949, presente sul MEPA nel catalogo nr. 2259090 con l'offerta di un servizio di supporto

operativo Ufficio Tributi per un importo di € 32.000,00 oltre iva 22%;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs n.446/1997 il quale prevede che le attività attinenti l'accertamento e la riscossione dei tributi sono affidate ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 comma 1, precisandosi soltanto che la problematica emerge con riguardo alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione tributi, e non anche con riferimento all'affidamento di attività di supporto nell'esercizio del potere tributario. Sotto questo profilo, ad esempio il consiglio di Stato, con sentenza n.1878/2006 ha precisato che l'iscrizione all'albo sopra detto sia necessaria soltanto per l'affidamento dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione tributi, mentre nel caso di attività di supporto all'esercizio del potere tributario (ad esempio costituzione/miglioramento di un'anagrafe tributaria comunale, espletamento del servizio informativo ai contribuenti, gestione del contenzioso), non necessita tale requisito;

CONSIDERATO che l'attività di controllo ed eventuale recupero delle imposte ici-imu-tasi ed altre entrate comunali, per la quale è necessario il supporto, è programmata sull'annualità 2016 e 2017;

VISTO l'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come modificato dal D.L. 168 del 12.07.2004, convertito con la Legge 191 del 30.07.2004 il quale, al comma 3 e 3 bis, stabilisce testualmente:

- "3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.
- 3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.»"

VISTO l'art. 1, comma 449 della Legge 296/06 (Finanziaria 2007) il quale stabilisce che le amministrazioni locali

possono ricorrere alle convenzioni di cui all'art. 26 Legge 488/99, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo qualità come limite massimo per la stipulazione dei contratti;

VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge 296/06 succitata, come modificato dall'articolo 7 "Modifiche alle disposizioni in materia di procedure d'acquisto" del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, coordinato con la legge di conversione 6 luglio 2012 n. 94, che stabilisce: ...omissis... Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328"

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i., che all'articolo 1 prevede "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure" stabilisce: "I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di committenza regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.".

Considerato:

che per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “ *Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro*”;

che l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ *le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”;*

che ovviamente, i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MEPA;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 pubblicato sulla G.U. n. 91 in data 19.04.2016 e in particolare l'art. 36 che prevede la possibilità di effettuare affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

RITENUTO necessario procedere ordine diretto sul MEPA ove è presente la ditta Edeltributi srls con l'offerta di un servizio di supporto operativo Ufficio Tributi per un importo di € 32.000,00 oltre iva 22%;

VISTO il DURC favorevole della Ditta Edeltributi srls;

Acquisito il CIG Z0C1A7809B;

PRESO ATTO che è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016, in data 13/06/2016 con deliberazione n. 21 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 09/02/2016 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Entrate;

D E T E R M I N A

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI AFFIDARE alla ditta Edeltributi srls di Forlì del Sannio Piazza Municipio 19/a P.IVA 00929020949 tramite ricorso al MEPA di ODA per l'attività di supporto all'Ufficio Tributi per attività deflativa del contenzioso operata attraverso definizione agevolata nell'ambito dell'invito al contraddittorio ed eventuale successiva attività di accertamento per le annualità per le quali non è intervenuta la prescrizione per un importo totale di 32.000,00 oltre iva al 22% per un totale di € 39.040,00;

3) DI PERFEZIONARE l'affidamento di cui al presente impegno, con le modalità e nelle forme previste nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);

- 4) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 39.040,00 per € 19.520,00 sul cap. 415 del bilancio 2016 e per € 19.520,00 sul cap. 415 del bilancio 2017 in quanto in tali esercizi sono esigibili le predette somme;
- 5) DI LIQUIDARE l'importo suddetto previa presentazione di regolari fatture e predisposizione dei provvedimenti di liquidazione sul cc bancario comunicato in base agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge n. 136/2010 e della verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.);
- 6) DI PUBBLICARE la presente determinazione all'albo pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi i sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e sul sito web istituzionale dell'Ente ai sensi delle disposizioni previste al D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile dell'Area Entrate
Dott.ssa Lorena Giansante

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Dati contabili:

Impegni					
Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo
2016	1	415	0	661	1

Pianella, li 30/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DI DONATO MIRELLA